

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI II° LIVELLO

Verbale di accordo

Il giorno 12/03/2015 alle ore 10,00 presso la sede aziendale si sono incontrati:

per la Ditta BRACCIANO AMBIENTE SPA il sig. Andrea Riccioni munito di delega da parte dell'Amministratore Unico ;

Per le OOSS:

- F.P. CGIL, Roma Nord-Civitavecchia, Leonida Mazza, Massimiliano Morlacca, Franco Ravaioli;
- ULTRASPORTI, Michele Botta;
- FLAICA, Giancarlo Crispino, Ciro Vicedomini ;
- FAILEA FALCEV, Alessandro Fontana;

Premesso che :

• Nel quadro del rinnovo CCNI. Fise Assoambiente 21.03.2012, scaduto il 31.12.2013, in attuazione del protocollo di intesa 05.11.2014, le parti datoriali e le OO.SS. Nazionali, hanno sottoscritto in data 22.12.2014 l'accordo per l'aggiornamento delle tabelle del costo del lavoro e stabilito il compenso forfetario Una Tantum 2014, determinandone l'ammontare e le modalità di erogazione;

• Al successivo comma 5 del punto A) del citato accordo di rinnovo, sottoscritto in data 22.12.2014, si dispone che " la contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire modalità di remunerazione alternative/sostitutive di importo pari a quello del compenso in parola " (cioè del citato compenso forfetario " Una Tantum ");

Considerato che :

• Il ricorso a talune modalità alternative/sostitutive dell'erogazione in denaro del compenso forfetario lordo potrebbe avere il vantaggio di incrementare il valore (o comunque il beneficio) netto destinato ai lavoratori e per tali ragioni agire, contestualmente, in modo incentivante sulla motivazione individuale, con positivi riflessi sul rendimento aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato, dopo ampia ed approfondita discussione, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue :

MODALITA' ALTERNATIVA/SOSTITUTIVA DI REMUNERAZIONE DEL COMPENSO FORFETARIO UNA TANTUM

1. Le parti convengono di sostituire il compenso forfetario lordo (che, ad esempio, per il livello 3B è parametrato ad euro 143,00 lorde), previsto dal citato accordo del 22.12.2014, con la corresponsione di un fringe-benefit, in forma di " buono spesa " - specificatamente definito " Buoni spesa/benzina " - corrispondente a tutte le categorie merceologiche (e

spendibile negli esercizi convenzionati), per un valore complessivo netto corrispondente a quello lordo previsto dall'accordo di rinnovo, a titolo di compenso forfetario.

A titolo esemplificativo, considerato che l'accordo di rinnovo prevede, quale compenso forfetario individuale al personale inquadrato al livello 3B, la somma di 143,00 euro lordi, lo stesso importo rappresenterà il controvalore netto del benefit assegnato al lavoratore del citato livello 3B. Tale possibilità, che si viene a realizzare sostanzialmente per effetto dell'integrale detassazione e decontribuzione del controvalore del benefit assegnato (cioè dei c.d. *tickets compliments*) è legittimata dalla disposizione contenuta nell'art. 51, comma 3 del TUIR, che esenta da ritenute fiscali e da contribuzione previdenziale, i beni ed i servizi erogati al lavoratore - per ogni anno di imposta - se non superiori ad euro 258,23.

2. Detti *tickets compliments* saranno erogati entro il mese di marzo 2015 con le seguenti modalità :

▪ Il riconoscimento integrale del valore dei *tickets compliments*, sostitutivi del sopracitato compenso forfetario lordo, avverrà a favore dei soli lavoratori in forza durante il periodo intercorrente dall'1.05.2014 al 31.12.2014.

Si ribadisce che i *tickets compliments*, assegnati in sostituzione del compenso forfetario lordo Una Tantum, atteso che presentano un controvalore complessivo, per il periodo d'imposta in cui è prevista l'erogazione, non superiore ad euro 258,23, rientrano nell'ambito delle fattispecie e dei limiti di cui al 3° comma dell'art. 51 del TUIR; pertanto non costituiscono reddito imponibile tassabile in capo ai lavoratori beneficiari, né sono soggetti a contribuzione previdenziale a carico dei medesimi, né a carico dell'azienda.

Inoltre, ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2010, i *tickets compliments* non si cumulano, ai fini del già citato limite massimo di esenzione di euro 258,23, con le prestazioni sostitutive del servizio mensa, attuate attraverso l'erogazione di " buoni pasto ", atteso che quest'ultimi non costituiscono erogazioni in natura.

Si allega schema erogazione buoni pasto TICKET.

Letto, confermato e sottoscritto.